

LE PARTI DI RICAMBIO SONO SOGGETTE A GARANZIA? SE SÌ, QUANDO, COME E PER QUALE DURATA?

Le parti di ricambio possono essere fornite come prodotto finito o possono essere incorporate in un prodotto durante una riparazione, possono essere nuove o possono essere rigenerate, possono essere destinate a un prodotto domestico o a un prodotto professionale, possono essere soggette o meno a garanzia e la garanzia può essere legale o convenzionale: in questi casi si pongono problemi e dubbi interpretativi a cui mi propongo di rispondere in questo articolo che si riferisce prevalentemente ai rapporti tra aziende e consumatori non professionali.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

BACKGROUND LEGALE: LE DUE GARANZIE

In campo B2C, cominciamo col dire che vi sono due tipi di garanzia: una garanzia legale, non derogabile, disciplinata dal Codice del Consumo (Dlgs 06.09.2005, n. 206) e concernente i soli acquirenti non professionali, ed una garanzia detta convenzionale in quanto disciplinata essenzialmente dagli accordi o convenzioni tra le parti.

Le **principali domande** che pone tale suddivisione ai fini che ci interessano sono i seguenti:

(1) A quali prodotti si riferisce la garanzia legale?

Sono coperti i soli (i) **beni di consumo** forniti a (ii) **un consumatore** nell'ambito di (iii) un **contratto di vendita e di tutti i contratti ad essa equiparati** "in quanto comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre...".

Per **contratti "equiparati" al contratto di vendita**, si intendono i "... *contratti di permuta e di somministrazione, nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre*".

(2) Chi risponde della garanzia legale?

Risponde della garanzia il venditore.

Quest'ultimo ha però diritto di rivalersi ("entro un anno dall'esecuzione della prestazione") verso il suo fornitore o un precedente intermediario nella catena di commercializzazione (purché il difetto di conformità sia imputabile ad uno di questi soggetti), per ottenere "la reintegrazione di quanto prestato".

(3) È possibile una garanzia convenzionale concordata tra venditore e consumatore, diversa da quella legale?

Per rispondere a questa domanda, facciamo un esempio:

il produttore tizio vende un apparecchio Tv al rivenditore caio che lo rivende al consumatore sempronio; caio è pertanto tenuto verso sempronio a fornire la garanzia di legge sull'apparecchio venduto: orbene, tizio (ma in ipotesi anche caio) può offrire a sempronio, in aggiunta (ma non in sostituzione) rispetto alla garanzia legale, una garanzia di carattere privato definita "convenzionale". Si tratta, per intenderci, della garanzia i cui estremi sono riportati nell'apposito "Certificato di Garanzia" che può corredare ogni prodotto e/o essere reso scaricabile da Internet e che deve conformarsi ad alcuni requisiti sostanziali previsti dal Codice del Consumo.

PARTI DI RICAMBIO INCORPORATE IN UN PRODOTTO E GARANZIA

Fatte tali premesse in merito al quadro normativo, veniamo alla prima questione. Ci si domanda se le parti di ricambio incorporate in un prodotto a seguito di riparazione in garanzia legale, sono soggette a un nuovo e autonomo periodo di garanzia legale. Ad avviso dello scrivente la risposta è no.

Infatti il Codice del Consumo, nel

disciplinare al capo III la garanzia legale e, parzialmente, quella convenzionale, stabilisce che tale disciplina si riferisce "**... a tutti ... i contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre...**" (art. 128 n. 1); tuttavia, la riparazione non rientra in tale novero di contratti, essa infatti non è una forma di "fornitura" ma, come precisa lo stesso Codice del Consumo "**...il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita... nel caso di difetto di conformità**" (art. 128 n. 2, lettera d). Ne consegue che la parte di ricambio incorporata nel prodotto durante il periodo di garanzia legale non è soggetta ad un separato, nuovo periodo di garanzia biennale, mentre se la riparazione e quindi l'incorporazione della parte avviene al di fuori della garanzia legale si avrà proprio tale effetto.

Detto incidentalmente, questa è anche la posizione del MISE, come espressa anche in una guida ministeriale a suo tempo emanata in argomento (http://garanzia3.es/file/libro_garanzie_it.pdf), dove al paragrafo 7.2.1 ("Riparazione o sostituzione"), si legge quanto segue:

"Si ritiene possibile la reiterazione dei rimedi della riparazione/sostituzione.

*"Nel caso di **beni complessi** tuttavia, occorre distinguere:*

*"1) Se, **durante il periodo di vigenza della garanzia legale**, il consumatore esperisca il rimedio della riparazione, con sostituzione, ad esempio, di un pezzo di ricambio, non comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione biennale per la parte sostituita, ma continua a decorrere il termine relativo alla prima consegna del bene.*

*"2) Se, **terminato il periodo di vigenza della garanzia legale**, il consumatore faccia effettuare una "riparazione, con sostituzione, ad esempio, di un pezzo di ricambio, il*



pezzo sostituito sarà coperto dalla "garanzia legale biennale a partire dal momento della consegna o dell'installazione".

PARTI DI RICAMBIO ACQUISTATE SEPARATAMENTE E GARANZIA

Le parti di ricambio acquistate separatamente e indipendentemente da un intervento in garanzia sono prodotti come tutti gli altri e seguono quindi le regole generali della garanzia: nel caso di acquisti di "ricambi" da parte di utilizzatori finali non professionali (B2C) si applicherà il termine di garanzia legale di cui al vigente Codice del Consumo (24 mesi più due mesi, che si riferiscono all'azione), mentre nel caso di acquisti da parte di "professionisti" (B2B) vigono le regole delle ordinarie garanzie previste dalla legge per la vendita (articoli 1490 e ss. cc) o per il contratto applicabile a seconda del caso (appalto, contratto d'opera ecc.).

Quanto alla natura dell'acquisto (transazione B2B, in cui la parte di ricambio / il componente è soggetto alla garanzia legale di cui al codice civile di un anno, o transazione B2C, in cui il prodotto è soggetto alla garanzia legale biennale di cui al Codice

del Consumo), si noti che – almeno in astratto – non sempre ciò che rileva è il fatto che l'acquisto sia avvenuto con fattura (B2B) anziché con scontrino (B2C): infatti, la circostanza che, ad esempio, l'avvocato tizio acquisti con fattura (per propria scelta fiscale) una nuova scheda grafica per Pc, non gli impedirà di fornire la prova – ad esempio con testimonianza dell'utilizzatore dell'apparecchio, peraltro liberamente apprezzabile dal giudice in caso di controversia – che la scheda acquistata è stata successivamente installata in un Pc domestico, per uso ludico, e che pertanto gode di un periodo biennale di garanzia.

UTILIZZO DI PARTI DI RICAMBIO RICONDIZIONATE NELLE RIPARAZIONI

L'utilizzo da parte del riparatore di parti di ricambio usate (o meglio: "ricondizionate"), pone i seguenti due quesiti:

(1) Ci si domanda anzitutto se in tal caso il produttore e/o i soggetti a valle della sua catena, come un centro di assistenza o un dealer after-market, siano soggetti alla recente legislazione sulla vendita di apparecchi elettrici o elettronici usati, ai sensi della qua-



le: *“I prodotti ricondizionati, immessi sul mercato dopo 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono coperti da garanzia minima di 12 mesi e riconoscibili ai consumatori finali per la presenza di un’apposita etichetta che reca l’indicazione «prodotto ricondizionato»”* (DM 140/2016, art. 5).

Orbene, a mio avviso tale previsione non si applica alle parti di ricambio, se non quando queste ultime, eccezionalmente, costituiscano un prodotto finito.

Infatti, la norma citata (per collocazione, contesto, ratio della normativa) si riferisce ai soli AEE, intesi come apparecchi elettrici ed elettronici soggetti alla normativa RAEE (D.Lgs 49/2014); un AEE è tale solo se ha una funzione diretta ed indipendente: diretta, se è dotato di un contenitore e di attacchi plug-in che consentono il suo collegamento ad un apparecchio / ad un’apparecchiatura da parte dell’utilizzatore finale, senza necessità di installatori esperti, e indipendente (o autonoma) se è in grado di esercitare la sua funzione primaria indipendentemente dall’incorporazione in un altro apparecchio e non è esclusivamente progettato e commercializzato per fabbricare o riparare altri prodotti (si considerino in proposito le “Indicazioni

operative del Ministero dell’Ambiente per la definizione dell’ambito di applicazione aperto”,

scaricabili al seguente indirizzo internet: <https://bit.ly/2CRumy6>.

Per fare un esempio, un inverter destinato ad un impianto fotovoltaico, pur essendone un componente, è un AEE soggetto alla normativa RAEE in quanto esso è caratterizzato da una funzione diretta (è contenuto in un involucro definito e suscettibile di esser collegato immediatamente e semplicemente all’impianto) ed indipendente (è in grado di esercitare la sua funzione primaria indipendentemente dal collegamento all’impianto anche se, beninteso, qualora non sia collegato non è di alcuna utilità pratica), mentre una scheda PCB inverter destinata ad esser assemblata in un monitor o in un Pc portatile o in un apparecchio Tv, non ha nessuna funzione né indipendente né diretta e pertanto non rientra nel novero degli AEE soggetti alla normativa RAEE. (2) Fermo quanto sopra, ci si domanda inoltre se l’utente finale, domestico o professionale, potrebbe legittimamente rifiutarsi di ricevere una riparazione, qualora questa implichi l’uso di parti di ricambio ricondizionate, e pretendere invece l’uso di parti nuove.

In tale ipotesi, ritengo anzitutto che l’utente finale vada sempre correttamente informato che saranno impiegate (o potrebbero essere impiegate) nella riparazione parti di ricambio ricondizionate (salvo il caso in cui queste siano obiettivamente e dimostrabilmente assolutamente equipollenti a quelle nuove): in caso contrario, infatti, l’operatore commetterebbe una pratica abusiva ingannevole (omissiva) ex art. 22 Codice del Consumo (nel caso di consumatori domestici) o ex 3 del Dlgs 145/2007 (nel caso di utilizzatori professionali).

Fatta tale premessa, ritengo che in ambito B2C, nel caso di riparazione intervenuta durante il periodo di garanzia legale, il consumatore non possa opporsi all’utilizzazione di parti di ricambio rigenerate: infatti, egli non ne avrebbe l’interesse, purché beninteso la riparazione sia idonea, posto che, come si è già detto, in tal caso le parti di ricambio incorporate nel prodotto riparato non godono di alcun nuovo e separato periodo di garanzia legale.

Nel caso di riparazione al di fuori del periodo di garanzia, trattandosi di materia disponibile tra le parti (fatta salva la durata legale almeno annuale della garanzia sui prodotti usati “forniti”, stabilita dal Codice del Consumo) certamente il consumatore può rifiutare, se crede, l’impiego ai fini della riparazione di parti di ricambio ricondizionate.

Nel campo del B2B (salvo il caso dell’appalto), la garanzia di legge prevede la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ma non la riparazione (che, se accettata dall’acquirente, è lasciata pertanto agli accordi tra le parti) mentre, nel caso di riparazione al di fuori del periodo di garanzia, tutto è lasciato all’accordo delle parti e certamente l’interessato, se crede, può pertanto rifiutare l’impiego di parti di ricambio ricondizionate.